



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Allegato a deliberazione n. 2

Prot_____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER I CONTROLLI DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE TRA UFFICIO D'AMBITO E CAP HOLDING S.P.A.

TRA

Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATO), con sede legale in Milano, Viale Piceno n. 60 (C.F. 08342040964), che interviene alla sottoscrizione del presente accordo nella persona del Direttore Generale Avv. Italia Pepe

E

CAP HOLDING SPA (di seguito CAP), con sede legale in Assago, Viale del Mulino n. 2 (C.F. XXXXX), che interviene alla sottoscrizione del presente atto nella persona del Direttore Generale Avv. Michele Falcone

PREMESSO CHE

Con Deliberazione n. 2 del 28/04/2017 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano è stato approvato il Piano delle Performance anno 2017 che prevede, all'obiettivo n. 6, la *"Sperimentazione in ordine all'internalizzazione dei controlli degli scarichi nella rete fognaria ai sensi dell'art. 128 comma 1) del D.Lgs 152/2006 e D.d.g Regione Lombardia n. 796 del 2011"*.

Richiamata la D.d.g. 796/2011 che prevede la possibilità per l'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente preposta, di attribuire espressamente e formalmente ai Gestori l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa e non unicamente tecnica sugli scarichi nella rete fognaria indicando specificatamente le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati e con la finalità di applicare le sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti da cui scaturiscono illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria.

Con atti del 27/06/2013 (Atti n. 0165483/2.10/2013/1) e del 20/07/2016 sono state sottoscritte:

- la *"Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque Srl."*
- la *"Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie"* tra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e M.M. S.p.A. il cui schema è stato approvato con atto del 31/05/2016 (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3 del 31/05/2016 - Prot. 7500)"



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Richiamati i Programmi dei Controlli convenzionalmente in capo a Amiacque srl – Gruppo Cap Holding S.p.A., per un totale di 200 sopralluoghi su base annua da effettuarsi presso attività produttive operanti nel territorio dell'ex Provincia di Milano, e in capo a M.M. S.p.A. per un totale di 100 sopralluoghi su base annua da effettuarsi presso attività produttive operanti nel Comune capoluogo.

Considerato che è intenzione di ATO procedere in via sperimentale all'internalizzazione dell'attività di controllo degli scarichi in pubblica fognatura delle Aziende operanti sull'intero ambito (133 Comuni ricadenti nel territorio dell'ex Provincia di Milano oltre al Comune capoluogo).

Dato atto che l'ATO sin dal 2014 (deliberazione n. 2 del 17/07/2014) ha avviato l'attività amministrativa sanzionatoria ingiungendo al 30/05/2017 (deliberazione n. 6 del 28/07/2017) euro 333.670,00 per introiti incassati pari a euro 234.231,31.

Considerato che CAP si è sin da subito distinta per la competenza e la professionalità nell'esercizio dell'attività di controllo come convenzionalmente delegata.

RICHIAMATI

- **Il Dlgs 152/06** *Norme in materia ambientale ed in particolare il Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, il Titolo IV - Strumenti di tutela con particolare riguardo al Capo III - Controllo degli scarichi nonché il Titolo V - Capo I - Sanzioni amministrative.*
- **La Legge Regionale 12/12/03 n.26** *“Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.*
- **Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.3** *“Disciplina e Regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera a) della L.R. 26/12/03 n.26”.*
- **Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.4** *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art 52, comma 1, lettera a) della L.R. 26/12/03 n.26”.*
- **D.g.r. 21/06/2006 n.8/2772** *“Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006”.*
- **D.g.r. 20/01/2010 n.8/II045** *“Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44 comma 1 lett c) della L.R. 26/03 e s.m.i.”*
- **La D.D.G. 1 febbraio 2011 n. 796** *“Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010 n. 11045”.*
- **Legge 689/81** *Modifiche al sistema penale e s.m.i.*
- **Legge 7/08/90 n.241** *“Nuove Norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.*

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, la quale ha per oggetto l'attivazione di procedure di mobilità temporanea di personale mediante l'istituto del distacco di un dipendente di CAP verso ATO per la sperimentazione dell'internalizzazione dei controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Restano fatti salvi i programmi dei controlli parti integranti delle Convenzioni richiamate in premessa con i Gestori del Servizio Idrico Integrato CAP e M.M. S.p.A.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. Con la stipula del presente atto l'ATO e CAP convengono quanto segue:
 - di distaccare una unità di personale in forza a CAP presso la sede dell'ATO al fine di istruire e affiancare i dipendenti dell'ATO nell'attività di sopralluogo;
 - di avvalersi del laboratorio di CAP per l'analisi dei reflui campionanti nel corso dei sopralluoghi di cui al programma dei controlli;
 - di utilizzare un'autovettura di proprietà del Gestore per l'effettuazione dei sopralluoghi presso le unità produttive di cui al programma dei controlli.
2. I controlli che verranno effettuati sulla base della presente Convenzione assumono carattere di accertamento amministrativo al fine dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. e della L.689/81 e s.m.i.

Art. 3 - Predisposizione del programma di controllo

Per la predisposizione del programma dei controlli interni che verranno svolti in via sperimentale dall'ATO, l'Autorità seguirà le modalità di cui agli artt..... delle succitate Convenzioni sottoscritte con i Gestori dei S.I.I..

Art.4 - Disciplina e Modalità del Distacco

1. In virtù delle esigenze sopra esposte, CAP ha interesse a distaccare temporaneamente presso l'ATO, un proprio dipendente di categoria XXXXX posizione economica XXXX e profilo professionale Tecnico.
2. A tal fine il Direttore Generale di CAP avanza richiesta di operare il distacco - presso l'ATO - di una figura professionale, dipendente di CAP di categoria XXX posizione economica XXX e profilo professionale Tecnico.
3. Al contempo il Direttore Generale dell'ATO accetta detto distacco, nello spirito di collaborazione tra l'Azienda Speciale e il Gestore del Servizio Idrico Integrato tesa ad incentivare il controllo sul territorio al fine di garantire la tutela ambientale.
4. vista la nota, prot. n con la quale il lavoratore....., ha espresso il proprio consenso all'attivazione del distacco in parola, optando espressamente per il trattamento accessorio in essere presso la distaccataria.
5. Si conviene il distacco del dipendente di CAP come individuato al punto 2) presso l'ATO, normando il distacco, per quanto non di seguito espressamente convenuto, in base alla disciplina propria dell'istituto prescelta e così:
 - durata del distacco: il distacco avrà durata di 24 mesi a decorrere dal primo di ottobre 2017 fatta salva la comunicazione con la quale il dipendente, come individuato da CAP, ha formalmente



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

espresso il proprio consenso all'attivazione del distacco, e prorogabile di un ulteriore anno. Qualora alla scadenza originariamente prevista, ovvero ad esito della proroga di cui al precedente periodo, sussista l'esigenza e l'interesse della distaccante e dell'azienda distaccataria ad utilizzare il personale distaccato, in ragione del permanere delle esigenze di cui alle finalità esplicitate all'art. 1 della presente Convenzione, si potrà differire il termine finale del distacco, purché ciò avvenga mediante reciproche manifestazioni di assenso scritte (richiesta CAP/accettazione ATO), assunto il consenso del lavoratore.

- Per l'intero arco temporale del distacco e relativamente alle attività proprie del profilo di appartenenza del lavoratore di cui al punto 1), il soggetto distaccato presterà attività in favore dell'Azienda distaccataria (ATO), secondo le direttive e le linee gerarchiche della stessa.
- Oneri e rimborsi: le competenze stipendiali fisse e continuative restano a carico della distaccante, che le corrisponderà senza soluzione di continuità al lavoratore in distacco, trattandosi dell'azienda di appartenenza presso la quale lo stesso mantiene in essere il rapporto organico. Con riferimento al trattamento accessorio, verranno applicate le indennità in godimento al personale di categoria equivalente dell'Ente di destinazione (ATO), mentre non avranno diritto a quelle in godimento presso l'Ente di appartenenza (CAP). Il dipendente in distacco verrà valutato da ATO secondo la metodologia aziendale in uso presso di essa. L'importo dovuto al lavoratore a titolo di trattamento accessorio verrà determinato dall'ATO, che lo comunicherà a CAP, la quale procederà al suo pagamento in favore del lavoratore.
- L'ATO, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti da parte di CAP, si impegna a rimborsare il trattamento economico tabellare – e il trattamento accessorio- nonché ogni altro onere fiscale e previdenziale sostenuto da CAP entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto medesimo.
- Lavoro straordinario: il lavoro straordinario, previa verifica dell'esistenza della preventiva autorizzazione e dell'effettivo svolgimento - e laddove spettante al dipendente distaccato - verrà determinato dall'ATO nel limite delle risorse economiche all'uopo destinate annualmente, che lo comunicherà a CAP ai fini della corresponsione al lavoratore. Le modalità di rimborso sono quelle individuate al punto precedente.
- Orario di lavoro: è quello stabilito dall'ATO ove il lavoratore presta effettivamente la propria opera e dovrà essere accertato e rilevato con gli idonei strumenti posti in essere presso l'ATO. L'orario di lavoro verrà comunicato dall'ATO a CAP. Eventuali violazioni in merito dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza di CAP affinché questa disponga degli elementi utili per valutare l'eventuale attivazione del conseguente procedimento disciplinare.

L'unità di personale distaccata dovrà recarsi presso CAP per un massimo di quattro ore mensili al fine di procedere al completo passaggio di consegne al personale all'uopo individuato. Inoltre, in accordo tra le parti, verranno definite le modalità secondo le quali una unità di personale di CAP affiancherà l'unità di personale distaccata presso la sede dell'ATO, a partire dalla data della comunicazione con la quale il dipendente, come individuato da CAP, ha formalmente espresso il proprio consenso all'attivazione del distacco e fino al XXXXXXXXXX affinché possa incrementare le proprie competenze in materia di scarichi in pubblica fognatura.

- Ferie e permessi: CAP comunicherà entro cinque giorni dall'inizio del distacco il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie ancora da godere da parte del dipendente in distacco. La gestione delle ferie e dei permessi viene demandata all'ATO che a conclusione del periodo di distacco procederà a comunicare a CAP il numero di giorni di ferie maturate e quelli di ferie ancora da godere, nonché il numero di permessi utilizzati.
- Buoni pasto: L'ATO corrisponderà al collaboratore distaccato buoni pasto del valore di Euro 7.
- Malattia: saranno rilevate e gestite dall'ATO e le informazioni verranno tempestivamente comunicate a CAP per le opportune verifiche, permanendo in capo alla distaccante il potere di controllo ed il conseguente potere disciplinare in caso di abuso del diritto.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- Infortuni: tutti gli adempimenti saranno gestiti dall'ATO, che terrà aggiornata CAP, informandola dell'apertura sinistro, dell'istruttoria e dell'esito.
 - Iscrizione INAIL: l'ATO provvederà, qualora necessario, all'apertura di una nuova posizione INAIL entro i termini fissati dall'istituto stesso. Al rientro dei lavoratori in distacco presso CAP ove permane il rapporto organico di lavoro, la stessa provvederà alla riapertura della posizione originaria.
 - Procedimento disciplinare: l'ATO dovrà dare tempestiva comunicazione a CAP circa eventuali infrazioni al Codice di comportamento dei Dipendenti in essere presso la distaccataria commesse dai lavoratori in distacco. La gestione del procedimento disciplinare, in virtù del principio di continuità del rapporto organico, sarà poi di esclusiva competenza di CAP che potrà richiedere ogni ulteriore informazione all'ATO.
 - Valutazione su assenza di incompatibilità e grado di impegno nella richiesta di autorizzazione preventiva ex art. 53 Dlgs 165/2001 per l'esercizio di un'attività extra –impiego: l'atto di autorizzazione preventiva dovrà essere adottato da CAP sulla base della preventiva valutazione da parte dell'ATO in considerazione della persistenza nell'organico della distaccante, ma al contempo del fatto che solo la distaccataria può valutare l'impegno e l'eventuale incompatibilità dell'attività extra – impiego con i compiti assegnati al lavoratore.
 - Congedo per formazione: dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
 - Concessione di aspettative: dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
 - Sorveglianza Sanitaria: ai sensi del D.lgs.81/08 la sorveglianza sanitaria per il lavoratore in distacco è di competenza di ATO.
- 6) Dell'avvenuto distacco CAP darà comunicazione entro 5 giorni dalla trasformazione al centro per l'impiego in via telematica compilando il quadro/sezione "trasformazione" del modello "unificato Lav".
- 7) Recesso anticipato: è data facoltà a ciascuna delle contraenti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista per il distacco e/o alle successive proroghe – differimenti con preavviso di giorni 90.

Art. 5 - Modalità di esercizio - Obblighi comuni

1. CAP si impegna nei confronti dell'ATO a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso che risultino utili e necessarie ai fini dello svolgimento di quanto disciplinato con la presente Convenzione, nonché per consentire un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive dei controlli degli scarichi e alle analisi di laboratorio.
2. CAP si impegna a fornire, al fine del proficuo svolgimento delle attività disciplinate con la presente Convenzione:
 - Autovettura (modello ... targa...) ¹
 - Laboratorio (ubicazione, costo per il servizio di analisi, etc)
3. CAP ha l'obbligo di assicurare l'unità di personale distaccata, sopra citata, e di dotarsi di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. L'ATO è da ritenersi conseguentemente assolta

¹ E' opportuno inserire in questo articolo una disciplina relativa all'autovettura in merito, ad esempio, al pagamento dell'assicurazione del veicolo, ZTL, benzina e consumi generici, previsione di più soggetti autorizzati alla guida del veicolo, etc). Allo stesso modo dovranno essere integrate le informazioni relative al laboratorio analisi ed all'assicurazione del personale (definendo le rispettive competenze in materia assicurativa)



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

da ogni responsabilità nascente dalle attività poste in essere dall'unità di personale distaccata in forza della presente Convenzione.

Art. 6 - Rapporti Finanziari

Questo articolo disciplinerà le modalità di fatturazione tra ATO e CAP per quanto concerne i costi di laboratorio analisi, autovettura, e personale distaccato.

Art.7 - Durata e modifiche della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione (**tenuto conto della decorrenza del distacco come disciplinato all'art. 4**) per un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, mediante reciproche manifestazioni di assenso scritte tra ATO e CAP. La Convenzione potrà cessare **in ogni momento per comune accordo tra le parti o per disdetta unilaterale, da comunicare all'altra almeno tre mesi prima dalla data di scadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ognuna delle parti garantisce, comunque, la continuità dell'adempimento delle rispettive obbligazioni almeno per i sei mesi successivi all'avvenuto ricevimento, da parte dell'altro contraente, della comunicazione di recesso.**
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il foro di Milano.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

- 1) Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del Dlgs 196/03 e s.m.i. che sono connessi all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione è il Direttore Generale dell'ATO. La nomina riguarda il trattamento dei dati dei quali è titolare CAP, gestiti sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici.
- 2) E' onere di ATO e CAP garantire la massima riservatezza in merito ai dati e alle informazioni di cui potrebbero venire reciprocamente a conoscenza per il tramite dell'operato dell'unità di personale distaccata stante il rapporto Gestore – Autorità.

Art. 9 - Note finali

- 1) Per tutto quanto non disposto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa di settore a presidio della materia dei controlli e sanzionatoria, nonché al "Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81" e smi dell'ATO.

Art. 10 - Tracciabilità

- 1) Le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 11 - Registrazione

1. Le parti convengono che la presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, verrà registrata in caso d'uso; in tale eventualità tenuto conto che trattasi di prestazioni soggette ad IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 ed ai sensi dell'art. 11 parte prima della tariffa del D.P.R. 131/1986 sarà dovuta in misura fissa.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li

PER L'UFFICIO D'AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
AZIENDA SPECIALE

PER CAP HOLDING SPA